

Civile

RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA IN G.U.

Prossimo ampliamento delle competenze civili e penali del giudice di pace

lunedì 02 maggio 2016

di **Finocchiaro Giuseppe** - Professore associato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Brescia

lunedì 02 maggio 2016

di **Finocchiaro Giuseppe** - Professore associato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Brescia

Per approfondire

Prodotti

E-learning per avvocati

Codice di procedura civile

[LEGGI DOPO E ANNOTA](#)

Ingrandisci carattere Stampa Pdf

.tools-list

La riforma organica della magistratura onoraria imporrà ai giudici onorari di svolgere necessariamente un periodo di due anni nell'ufficio per il processo con compiti principalmente di supporto dei giudici professionali, così facendo affinare la loro preparazione, in modo da risultare adeguatamente pronti ad affrontare le nuove più ampie e delicate competenze, in materia sia civile sia penale, che saranno di competenza del giudice di pace

Con la nomina ad opera del Ministro della giustizia, il magistrato onorario verrà immesso, a seconda che sia destinato funzioni giudicanti ovvero requirenti, rispettivamente, nell'ufficio per il processo di un tribunale ordinario ovvero nel costituendo ufficio dei vice procuratori onorari di una procura della Repubblica presso un tribunale.

In entrambi i casi il primo compito dei magistrati onorari sarà di «coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili...», ai sensi dell'art. 2, 5° co., lett. a), n. 1, o 6° co., lett. b), n. 1, «...per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo», ovvero «...per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni».

Ulteriormente i viceprocuratori onorari potranno «svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati» loro. In linea di principio il Governo dovrà escludere la possibilità che vengano delegate le seguenti attività:

- 1) richiesta di archiviazione;
- 2) la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta;
- 3) i provvedimenti di esercizio dell'azione penale.

Nello svolgimento delle attività delegate comunque il magistrato onorario dovrà attenersi alle direttive generali stabilite dal magistrato professionale, che, come precisato, rimane comunque e sempre il «titolare del procedimento».

Più articolata e graduale è, invece, la disciplina che il Governo è delegato ad adottare per i giudici onorari di pace: dovrà essere previsto, infatti, che questi, ai sensi dell'art. 2, 7° co., lett. e), nel corso dei primi due anni dell'incarico potranno «svolgere esclusivamente compiti inerenti all'ufficio per il processo»: potranno, cioè, svolgere mere attività di ausilio e supporto ai giudici professionali, nonché svolgere attività ed adottare provvedimenti (con esclusione, in linea di principio quelli «che definiscono i procedimenti»), salvo che potranno essere loro delegati «in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte», ma con l'obbligo di attenersi alle direttive generali stabilite dal giudice professionale.

Soltanto dopo aver svolto (almeno) due anni di funzioni di supporto all'interno dell'ufficio per il processo, il giudice di pace onorario può essere destinato ad ulteriori funzioni:

- ordinariamente, a svolgere le funzioni di giudice di pace, quindi, come giudice monocratico;
- in casi tassativi, eccezionali e contingenti (da individuarsi ad opera del Governo) in cui, in ragione della significativa

scopertura della pianta organica dei posti di magistrato ordinario ovvero del numero di procedimenti pendenti che hanno superato la ragionevole durata stabilita dalla L. 24.5.2001, n. 89, ad essere applicato vuoi, da un canto, in modo non stabile quale componente del collegio giudicante civile e penale (purché non delle sezioni specializzate), vuoi, dall'altro canto, «per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario» (con esclusione: - in materia penale, delle funzioni di g.i.p., g.u.p. nonché della trattazione di procedimenti per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; - in materia civile, dei procedimenti cautelari, possessori e in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie).

La previsione di questa gradualità nello svolgimento delle funzioni della magistratura onoraria è assai apprezzabile, posto che:

- da un lato, quanto meno negli auspici, lo svolgimento dell'attività di ausilio al giudice professionale consentirà al magistrato onorario di nuova nomina una notevole crescita professionale in termini di professionalità, competenza, prudenza, equilibrio ed in generale dimestichezza nell'esercizio della giurisdizione;
- dall'altro lato, il Parlamento ha delegato il Governo non soltanto ad estendere a 2'500 euro il limite massimo delle cause da decidersi secondo equità c.d. necessaria, ex art. 113, 2° co., c.p.c., ma anche ad ampliare ulteriormente le competenze in materia sia civile sia penale del giudice di pace.

A questo particolare riguardo, l'art. 2, 15° co., prevede che il Governo è delegato ad attribuire alla competenza del giudice di pace:

- «le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici»;
- «i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria»;
- «le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000»;
- «le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000»;
- «i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e

di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi»;

- «i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma [«Minaccia»], salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 [c.d. furti d'uso, di cosa di tenue valore per bisogno grave ed urgente e spicolatura abusiva] e 651 [«Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale»] del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 [«Abbandono di animali»] e 727-bis [«Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette»] del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 [produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate]».

Oltre agli aspetti finora ricordati, la delega del Governo riguarderà altresì:

- la ricognizione e il ricordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- il procedimento di conferma del magistrato onorario;
- il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
- i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
- i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
- la responsabilità disciplinare dei magistrati onorari;
- la formazione professionale;
- la liquidazione dell'indennità spettante ai magistrati onorari.

Quest'ultima materia pare essere quella che si presta ad essere disciplinata in modo più innovativo: i magistrati vengono confermati come «cottimisti», venendo ribadito che l'indennità sarà composta di una parte fissa ed una variabile in ragione dell'attività concretamente svolta, ma la parte variabile potrà dipendere non più come finora è accaduto dal numero assoluto di provvedimenti o di attività compiute, bensì dal «grado di raggiungimento degli obiettivi».

Ai sensi dell'art. 2, 13° co., lett. f), il Governo dovrà prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indichino, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal C.S.M., «gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare» (obiettivi che viene precisato devono essere tali «da assicurare la compatibilità

dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative»). Viene così molto opportunamente superato il sistema attualmente vigente, che in passato aveva dato l'occasione di facili frodi a danno dello Stato e che prevede che sia corrisposta un'indennità per ciascuna attività compiuta o ciascun provvedimento assunto (alcuni anni fa, era, infatti, assurda agli onori della cronaca la tutt'altro che edificante vicenda di processi instaurati avanti a giudici di pace all'esclusivo fine di consentire a questi di percepire le indennità spettanti per l'adozione dei provvedimenti con cui sono definiti i procedimenti instaurati).

La nuova formula legislativa consente, invece, di prevedere che la parte variabile dell'indennità sia corrisposta in ragione del raggiungimento di risultati direttamente riferibili all'efficienza dell'ufficio giudiziario cui il magistrato onorario è addetto, così incentivando un progressivo miglioramento delle prestazioni (come obiettivi sulla cui base graduare la liquidazione dell'indennità spettante al magistrato onorario potranno, ad esempio, essere indicati vuoi lo smaltimento delle pendenze, vuoi il termine entro cui i procedimenti devono essere conclusi).

Si tratta di una novità che non può non essere apprezzata da chi sia convinto che l'elemento economico costituisca una leva formidabile per indirizzare la condotta dei consociati, ma, nel contempo, non può non segnalarsi come sarà estremamente difficoltoso elaborare criteri idonei ad assicurare che vengano corrisposte indennità proporzionate tra tutti i magistrati onorari, ancorché addetti non soltanto ad uffici diversi, ma anche a funzioni diverse (giudicante o requirente) e con compiti radicalmente differenti (le attività svolte dal giudice onorario di pace all'interno dell'ufficio per il processo hanno ben poco in comune con quelle compiute nell'ufficio del giudice di pace come giudice monocratico).

Riferimenti normativi

Cost., art. 106

c.p.c., art. 113

c.p., artt. 612, 626, 651, 727, 727-bis

Ord. giud., artt. 42-ter e 71

L. 30.4.1962, n. 283, art. 6

l. 21.11.1991, n. 374, artt. 3, 8, 10-bis

L. 24.5.2001, n. 89

L. 28.4.2016, n. 57, artt. 1 e 2